



**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA NEI SETTORI
DELL'EDITORIA, DELLO SPETTACOLO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012.
Modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10 febbraio 2014, con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27 giugno 2016 e con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 26 aprile 2018*

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica

- Art. 1 finalità
- Art. 2 beneficiari
- Art. 3 iniziative finanziabili
- Art. 4 procedura per l'individuazione dei beneficiari
- Art. 5 intensità del contributo dell'ARLeF
- Art. 6 domanda di partecipazione al bando
- Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili
- Art. 8 criteri di valutazione e di priorità
- Art. 9 graduatoria delle iniziative progettuali
- Art. 10 quantificazione e concessione del contributo
- Art. 11 erogazione del contributo
- Art. 12 rendicontazione
- Art. 13 rinvio
- Art. 13 bis norma transitoria
- Art. 14 entrata in vigore
- Allegato "A" (Elenco degli indicatori)

Art. 1 finalità

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, in attuazione dell'articolo 6, comma 66, lettera f ter), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001) e dell'articolo 2, commi 1 lettera k-ter), 2 lettera b) e 3, dello Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni, sostiene le attività finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici o a soggetti privati particolarmente qualificati, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 2 beneficiari

1. Accedono ai contributi di cui al presente regolamento:

- a) gli enti pubblici, così come individuati dall'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- b) i soggetti privati rientranti in una delle seguenti categorie:
 - 1) fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro;
 - 2) imprese e società.

2. I beneficiari hanno la propria sede legale o operativa, quest'ultima formalmente istituita da almeno un anno, in uno dei comuni compresi nel territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possiedono una particolare qualificazione ai fini della realizzazione delle iniziative proposte.

4. Qualora il contributo si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, esso è concesso nel rispetto delle disposizioni

del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato sulla GUUE L. n. 379 del 28 dicembre 2006 e nei limiti del massimale ivi consentito.

Art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti attività:

- a) nel settore dell'editoria: realizzazione di giornali o periodici in lingua friulana; realizzazione di siti internet in lingua friulana; realizzazione di iniziative editoriali in lingua friulana per i bambini e per i giovani; pubblicazione di opere scientifiche o di divulgazione in lingua friulana o concernenti la lingua o la cultura friulane; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; iniziative di promozione della letteratura e dell'editoria di qualità in friulano; produzione di opere musicali o audiovisive in lingua friulana; realizzazione di prodotti volti a promuovere la presenza della lingua friulana nelle nuove tecnologie;
- b) nel settore dello spettacolo: allestimento, organizzazione e distribuzione di spettacoli teatrali in lingua friulana; organizzazione di iniziative e spettacoli cinematografici e musicali in lingua friulana, anche con il coinvolgimento delle altre minoranze linguistiche; iniziative per la promozione del teatro, del cinema e della musica in lingua friulana; organizzazione di letture sceniche in lingua friulana; organizzazione di letture animate e spettacoli per bambini o ragazzi in lingua friulana; organizzazione di corsi di formazione, concorsi ed ogni altra iniziativa volta a promuovere la lingua friulana nel settore dello spettacolo;
- c) nel settore della ricerca scientifica: indagini sulla condizione linguistica e sullo status della lingua friulana; ricerca, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani; ricerca, raccolta e documentazione inerenti al lessico storico friulano; ricerca, raccolta, compilazione, catalogazione, documentazione e sperimentazione inerenti al corpus, alla lessicografia, all'etimologia, alla traduzione e ad ogni altro aspetto di interesse per la lingua friulana; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici, culturali e divulgativi e di corsi di alfabetizzazione per adulti; raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana; concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di master, corsi universitari, assegni di ricerca e dottorati di ricerca.

Art. 4 procedura per l'individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati a seguito della valutazione delle proposte progettuali acquisite in base ad appositi bandi. I bandi sono approvati dal Comitato tecnico scientifico dell'ARLeF, di seguito CTS, sulla base di quanto previsto dagli atti di indirizzo approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF, e sono emanati con decreto del Direttore dell'ARLeF, di seguito Direttore. I bandi sono pubblicati sul sito Internet dell'ARLeF.

2. I bandi di cui al comma 1 recano l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) tipologia del bando;
- b) gli obiettivi perseguiti e le specifiche iniziative progettuali finanziabili, tra quelle previste dall'articolo 3;
- c) le specifiche tipologie dei beneficiari, tra quelle previste dall'articolo 2, per ciascuna iniziativa progettuale;
- d) le risorse finanziarie messe a disposizione e l'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale;
- e) l'entità minima della spesa ritenuta ammissibile per le singole iniziative progettuali, ai fini della loro valutazione;
- f) la percentuale massima del contributo dell'ARLeF sulla spesa ritenuta ammissibile, e la corrispondente percentuale minima di cofinanziamento sulla spesa ritenuta ammissibile per

ciascuna iniziativa, nel rispetto del limite generale di cui all'articolo 5;

g) i termini iniziale e finale di realizzazione delle iniziative;

h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;

i) le modalità di erogazione del contributo;

j) le modalità e il termine di rendicontazione;

k) ogni altra utile informazione e/o richiesta.

3. I bandi possono prevedere il carattere pluriennale delle iniziative progettuali finanziabili, comunque non superiore alle tre annualità. Il finanziamento delle annualità successive alla prima è disposto con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata a valere sul Bilancio di riferimento di ciascuna annualità. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è adottata successivamente all'approvazione, da parte del Direttore, della rendicontazione riferita agli esercizi precedenti e all'acquisizione della documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti di accesso ai contributi di cui all'articolo 2. Il beneficiario, nella realizzazione del progetto nelle annualità successive alla prima, è tenuto ad attenersi a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

4. I bandi possono definire forme e modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate.

Art. 5 intensità del contributo dell'ARLeF

1. La misura massima del contributo concesso dall'ARLeF per ciascuna iniziativa progettuale non può essere superiore al novanta per cento dell'importo della spesa ritenuta ammissibile, come risultante dall'articolo 7.

2. Il cofinanziamento minimo che il beneficiario garantisce con le entrate derivanti da altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, con le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero con fondi propri non può essere inferiore al dieci per cento dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6 domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nei bandi di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità.

2. Ciascun soggetto può presentare, a valere su ciascun bando, non più di una domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

3. Ogni domanda può riferirsi ad una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità.

4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) relazione inerente alle caratteristiche del soggetto proponente;

b) proposta progettuale, contenente:

1) relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;

2) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;

3) piano di finanziamento recante: l'entità del contributo richiesto all'ARLeF, che in ogni caso non può superare l'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale stabilito dal bando; l'evidenza analitica del cofinanziamento derivante dagli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ovvero delle entrate

generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero dei fondi propri del beneficiario, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;

- c) per le fondazioni, le associazioni e gli enti senza scopo di lucro: elenco delle cariche sociali e copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore, o altra documentazione equipollente, dalla quale desumere con chiarezza la configurazione giuridica dell'ente;
- d) per le imprese e società: dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da cui risulti l'iscrizione alla Camera di commercio, Ufficio Registro delle imprese, e l'oggetto sociale;
- e) altri eventuali documenti specifici richiesti dal bando.

Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa dell'iniziativa progettuale proposta ed il preventivo particolare di spesa, con le seguenti specificazioni:

- a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo limitatamente ai giorni/ore-lavoro effettivamente riferiti all'iniziativa progettuale e impiegati per conseguire i risultati della stessa;
- c) le spese di ospitalità sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa, salvo non sia diversamente stabilito dal bando;
- d) l'Iva è ammissibile solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario;
- e) le spese generali sono ammissibili solo se coerenti con l'iniziativa progettuale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa.

2. Non sono ammissibili le spese:

- a) di rappresentanza;
- b) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- c) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- d) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi, spese legali.

Art. 8 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi:

- a) qualità dell'iniziativa progettuale proposta: fino a un massimo di punti 45/100;
- b) esperienza nella realizzazione del progetto: fino a un massimo di punti 20/100;
- c) qualificazione del soggetto proponente: fino a un massimo di punti 15/100;
- d) grado di ricaduta dell'iniziativa prevista: fino a un massimo di punti 20/100.

2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si tiene conto degli indicatori elencati nell'allegato "A" al presente regolamento.

3. Le iniziative progettuali valutate con un punteggio inferiore a 60/100 non sono ammesse a contributo.

4. Il requisito di cui all'articolo 2, comma 3, si ritiene soddisfatto qualora il soggetto proponente ottenga nel criterio di cui al comma 1, lettera b) un punteggio pari o superiore a 12 e nel criterio di cui al comma 1, lettera c) un punteggio pari o superiore a 9.

5. In caso di iniziative progettuali a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato

dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
- b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 9 graduatoria delle iniziative progettuali

1. L'Ufficio di direzione, di seguito denominato Ufficio, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, richiede eventuali chiarimenti ed integrazioni con riferimento alle stesse.
2. L'Ufficio sottopone al CTS le proposte progettuali inerenti alle iniziative ammissibili a contributo. Il CTS procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, alla valutazione comparativa delle iniziative ammissibili a contributo, attribuendo i rispettivi punteggi.
3. A conclusione del procedimento, con decreto del Direttore, sono emanati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali ammesse a contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo dell'ARLeF rispettivamente assegnato, e delle iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziate per carenza di risorse;
 - b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

Art. 10 quantificazione e concessione del contributo

1. L'importo del contributo è determinato a copertura della spesa ritenuta ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'articolo 7, al netto dell'importo pari alla quota minima di cofinanziamento fissata dal bando o all'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto proponente, e in ogni caso nei limiti dell'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa progettuale.
2. I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per lo specifico obiettivo. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero importo determinato ai sensi del comma 1, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purché la rideterminazione non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.
3. Fatto salvo il disposto del comma 2, il beneficiario si attiene nella realizzazione del progetto, a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda. Il Direttore può autorizzare, preventivamente e su richiesta motivata, nonché previo parere obbligatorio e vincolante del CTS, eventuali variazioni degli elementi progettuali o del preventivo di spesa. La proroga del termine previsto per la conclusione delle attività può essere concessa dal Direttore, previo parere obbligatorio e vincolante del CTS, su richiesta motivata da presentare prima della scadenza del termine stesso.
4. Il contributo è concesso con decreto del Direttore.
5. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, può essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, lo scorrimento della graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria può essere disposto anche nell'esercizio immediatamente successivo a quello di riferimento, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF.

6. Il beneficiario si impegna a dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF nell'ambito dell'iniziativa promossa, con la menzione del contributo concesso e con l'apposizione del rispettivo logo. Si impegna inoltre a fornire copia del materiale eventualmente prodotto.

Art. 11 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato con le modalità stabilite dal bando, il quale può prevedere l'erogazione in via anticipata fino al 100 per cento del contributo stesso.

2. In caso di grave ritardo nella realizzazione dell'iniziativa, imputabile al soggetto realizzatore, ovvero in presenza di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico connesso all'iniziativa stessa non possa essere raggiunto, il Direttore, previo parere obbligatorio e vincolante del CTS, può sospendere l'erogazione ovvero revocare il contributo.

Art. 12 rendicontazione

1. Il rendiconto del contributo è presentato all'ARLeF entro il termine fissato dal bando, con le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e specificate dal bando stesso.

2. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni fra le voci di spesa entro il 25 per cento delle stesse oppure se inferiori a 1.000,00 euro.

3. Le spese ammesse a rendicontazione sono sostenute, nell'anno solare del bando di riferimento, fra il termine iniziale (anche se precedente alla emanazione del bando o all'atto con cui è disposto il rifinanziamento delle annualità successive alla prima, in caso di bando pluriennale) e il termine finale di realizzazione delle iniziative progettuali. Esse sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente riferentisi a attività svolte nell'anno solare del bando di riferimento e liquidate entro la scadenza dei termini di rendicontazione.

4. Il termine di rendicontazione può essere prorogato purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti minore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto, purché l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.

6. I beneficiari, in sede di rendicontazione, dichiarano gli eventuali altri contributi o finanziamenti pubblici o privati ottenuti per la medesima iniziativa, le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa e i fondi propri messi a disposizione.

7. Qualora gli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima iniziativa, ovvero i fondi propri del beneficiario, ovvero le entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa, sommati al contributo concesso, superino la spesa effettivamente sostenuta, il contributo dell'ARLeF è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

8. Il rendiconto è approvato:

a) dal Comitato Tecnico Scientifico, per ciò che concerne la conformità dell'iniziativa realizzata al progetto originariamente finanziato;

b) dal Direttore, per ciò che concerne la correttezza amministrativa del rendiconto presentato.

Art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel Titolo I, Capo VI, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione) e nel Titolo II e nel Titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13 bis norma transitoria

1. Le modifiche introdotte con Deliberazione n. 6 del 10 febbraio 2014 si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della Deliberazione stessa.

1-bis. Le modifiche introdotte con Deliberazione n. 22 del 27 giugno 2016 si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della Deliberazione stessa.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene inserito nella raccolta dei regolamenti dell'ARLeF ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell'ARLeF.

Allegato "A"

ELENCO DEGLI INDICATORI

a) Per il criterio "Qualità dell'iniziativa progettuale proposta":

1. coerenza delle attività e degli obiettivi del progetto con le finalità del bando;
2. coerenza tra obiettivi, attività e risultati del progetto;
3. congruenza delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste.

b) Per il criterio "Esperienza nella realizzazione del progetto":

1. esperienza acquisita dal soggetto proponente nello svolgimento di precedenti attività attinenti;
2. qualificazione degli operatori cui è affidata la direzione tecnica e/o scientifica e organizzativa del progetto.

c) Per il criterio "Qualificazione del soggetto proponente":

1. diretta connessione tra la natura dell'attività istituzionale/oggetto sociale del soggetto proponente e la tematica oggetto del bando;
2. possesso di risorse tecnico-organizzative e/o strutturali adeguate ai fini della realizzazione dell'iniziativa proposta.

d) Per il criterio "Grado di ricaduta dell'iniziativa prevista":

1. concreta e visibile diffusione dei risultati dell'iniziativa;
2. grado di impatto sul contesto sociale e/o territoriale di riferimento.